

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
DI EVISO S.P.A.**



(Documento approvato in data 28 luglio 2026)

Articolo 1

Premessa

- 1.1 Il presente regolamento (il **"Regolamento"**) è adottato da eVISO S.p.A. (**"eVISO"** o la **"Società"**) in quanto emittente strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 1.2 Il Regolamento è stato adottato in ottemperanza a quanto previsto: (i) dall' art. 114 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il Testo Unico della Finanza o TUF), (ii) dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 così come successivamente modificato (il **"Regolamento Market Abuse"** o **"MAR"**); (iii) dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 (il "Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347"); (iv) dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 (il **"Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055"**) nonché dalla normativa pro tempore vigente; (v) orientamenti pubblicati dall'ESMA (European Securities and Markets Authority) e (vi) Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le **"Linee Guida"**).
- 1.3 Il Regolamento contiene le disposizioni relative (i) alla gestione interna e alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti eVISO e le società da essa controllate (le **"Società Controllate"**), con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e Privilegiate (come di seguito definite), nonché (ii) alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate.
- 1.4 Il Regolamento è adottato in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di *"market abuse"* e gli orientamenti formulati al riguardo dall'Autorità di Vigilanza ed è volto a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all'esterno di tali informazioni.
- 1.5 Il Regolamento entra in vigore dal 28 luglio 2026.

Articolo 2

Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Condizioni per il le condizioni necessarie affinché la Società possa ritardare la

Ritardo	comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e, in particolare: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società, b) le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate e c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Destinatari	i destinatari del Regolamento ovvero gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di eVISO e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto della Società o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Privilegiate nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.
FGIP	la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate della Società, deputata alla gestione del processo di gestione e comunicazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate ai sensi del presente Regolamento e tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La FGIP è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Informazione Privilegiata	un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un'informazione è di carattere preciso se: - si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; - è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice (cfr. considerando n. 17 del MAR).

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati (informazione price sensitive), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate, ai fini del Regolamento rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Società Controllate medesime.

**Informazione
Rilevante**

una specifica informazione che, a giudizio di eVISO, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Le informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte da eVISO o da Società Controllate. Le informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso eVISO o Società Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

**Regolamento
Emittenti
Euronext Growth
Milan**

Il Regolamento Euronext Growth Milan/Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A., come modificato ed integrato.

**Relazioni
Finanziarie**

la relazione finanziaria semestrale e la relazione finanziaria annuale di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

**Articolo 3
Obblighi di
comportamento**

3.1 I Destinatari del Regolamento sono obbligati a:

- a) mantenere la segretezza circa i documenti, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate pervenute in loro possesso e utilizzare tali informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e nel rispetto della normativa applicabile e del presente regolamento;
- b) utilizzare i suddetti documenti e le Informazioni Rilevanti e Privilegiate esclusivamente nel normale esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
- c) non comunicare tali informazioni ad altri Destinatari, ferma restando in ogni caso la possibilità di comunicazione nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*, descritto al successivo art. 5.6;
- d) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse.

3.2 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all'Informazione Rilevante o Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

3.3. Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dalla Società quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente.

**Articolo 4
Comunicazione all'esterno delle informazioni aziendali**

4.1 Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti di eVISO e delle Società Controllate con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve essere autorizzato e avvenire per il tramite delle funzioni aziendali preposte.

- 4.2 La divulgazione di documenti e informazioni ai sensi dell'articolo 4.1 del Regolamento è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 4.3 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, etc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.

Articolo 5

Individuazione e gestione delle informazioni rilevanti

- 5.1 La Società, coadiuvata dalle singole funzioni aziendali, monitora le informazioni che siano idonee a diventare Informazioni Rilevanti.
- 5.2 In relazione alle informazioni che fanno riferimento a processi prolungati che normalmente si svolgono in più fasi, la FGIP, con il supporto delle singole funzioni aziendali, può individuare, per ciascuna fase, la funzione con più ampio accesso alle stesse.
- 5.3 Le funzioni coinvolte prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione di tali informazioni e, qualora un'informazione possa essere qualificata come Informazione Rilevante, ne danno tempestiva comunicazione alla FGIP, ai fini delle valutazioni di cui al successivo articolo 5.4, indicando per iscritto i motivi per cui ritengono che l'informazione abbia natura di Informazione Rilevante.
- 5.4 A seguito della segnalazione di cui al precedente articolo 5.3, la FGIP effettua tempestivamente la propria valutazione sulla natura rilevante dell'informazione.
- 5.5 Una volta verificata la natura rilevante di un'informazione, la FGIP si adopera affinché sia mantenuta evidenza di tale valutazione su uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni.
- 5.6 La FGIP monitora le Informazioni Rilevanti e il relativo stadio di evoluzione e assicura che le stesse circolino all'interno della Società solo su base strettamente confidenziale ed esclusivamente verso gli esponenti, i dipendenti e i consulenti della Società il cui coinvolgimento sia necessario (c.d. principio del "*need to know*"). La FGIP cura che tali soggetti siano adeguatamente informati in merito alla esistenza del Regolamento e agli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni Rilevanti ai sensi del Regolamento.
- 5.7 Qualora in base allo stadio di evoluzione di una specifica Informazione Rilevante sia ragionevole ritenere che la stessa possa acquisire a breve natura privilegiata, ciascuna funzione aziendale informa la FGIP.

Articolo 6

Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

6.1 La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è effettuata dalla FGIP, con il supporto della funzione legale della Società.

Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, la FGIP può rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.

Quando un'Informazione Rilevante viene individuata come privilegiata la FGIP formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (i) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

6.2 Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un'informazione, la FGIP decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento o, in alternativa, in ordine all'attivazione della procedura del ritardo ove ne sussistano le condizioni ai sensi dell'articolo 17(4) MAR.

Articolo 7

Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

7.1 eVISO comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società mediante diffusione di un apposito comunicato stampa predisposto con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte nell'identificazione dell'Informazione Privilegiata e, se del caso, delle Società Controllate di volta in volta competenti nonché della funzione legale della Società.

7.2 Nel caso in cui il comunicato contenga informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o delle Società Controllate o informazioni di natura contabile, anche infrannuale, il testo del comunicato stampa, prima di essere sottoposto all'approvazione della FGIP ai sensi dell'articolo 7.3 del Regolamento, è trasmesso per la relativa verifica e approvazione al *Chief Financial Officer*,

7.3 La FGIP approva il comunicato stampa e ne dispone la pubblicazione. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o qualora la FGIP ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'approvazione del comunicato può essere rimessa al Consiglio di Amministrazione.

7.4 Il comunicato stampa viene pubblicato su una sezione del sito internet della Società facilmente identificabile a cui sia consentito l'accesso in modo gratuito e senza discriminazioni, e conservato per un periodo di almeno cinque anni. All'interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l'ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono presentati in ordine cronologico.

7.5 Come precisato nelle Linee Guida

- a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società¹;
- b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;
- c) allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana) il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

7.6 Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico, nei termini sopra descritti, delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale. In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire il prima possibile. Ciò trova applicazione anche nelle ipotesi di rumour sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

7.7 La Società pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

Articolo 8

Ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate

8.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio

8.1.1 La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

¹ Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana.

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - b) le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate;
 - c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 8.1.2 L'obbligo di comunicazione al pubblico, quanto prima possibile, delle Informazioni Privilegiate non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3, del Regolamento MAR, qualora tali tappe siano collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento.
- 8.1.3 In un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati al pubblico, il prima possibile, dopo il loro verificarsi.
- 8.1.4 La mancata comunicazione di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di processi prolungati non costituisce ritardo e non è soggetta agli obblighi di ritardo sopra elencati.
- 8.1.5 La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza della FGIP che, valutata la sussistenza delle menzionate condizioni, provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine.
- 8.1.6 Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, la FGIP, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte e della funzione legale della Società:
- a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione;
 - b) monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo, assicurando, anche mediante l'utilizzo di apposite barriere protettive, che la riservatezza dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo sia garantita fino alla sua comunicazione al pubblico;
 - c) cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

8.1.7 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento.

8.1.8 Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso il proprio ufficio il suddetto modulo, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.

Per il ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata la Società utilizza modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria

8.1.9 La Società si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (cfr. Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida).

8.1.10 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito e accurato a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata.

8.2 Nel caso in cui sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste ai sensi dell'art 4 del Regolamento UE 2016/1055.

8.2.1 Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Market Abuse (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, la funzione adibita alla gestione delle informazioni privilegiate, come identificata dalla Società, segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento Market Abuse (cfr. articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)², salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, la menzionata

² Resta ferma la possibilità per la Società di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'articolo 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

funzione competente per la gestione delle informazioni privilegiate segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento Market Abuse (cfr. Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).

- 8.2.2 Analogamente, la Società che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'art. 5 Regolamento Market Abuse, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra). Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo (cfr. Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).

8.3 Notifica del ritardo

- 8.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata ai sensi dell'articolo 8.1 del Regolamento la Società notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

Tale notifica è trasmessa alla Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

- 8.3.2 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale completa della Società;
- b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo (titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento – se assegnato dal sistema di diffusione – nonché data e ora della comunicazione al pubblico);
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

8.3.3 La notifica all'Autorità competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

Articolo 9

Insider List

- 9.1 Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del MAR, agli Emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'Emittente, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate. In deroga, gli Stati membri possono chiedere agli Emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate tutte le persone di cui all'art. 18, paragrafo 1, lettera a) del MAR e pertanto tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.
- 9.2 Gli elenchi di persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate forniti appena possibile all'autorità competente che lo richieda.
- 9.3 La FGIP monitora chi sono i soggetti in possesso delle Informazioni Privilegiate, tenendone traccia e acquisendo dagli stessi le informazioni necessarie per la compilazione dell'elenco sub Allegato A.
- 9.4 La FGIP può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali coinvolte, al fine di reperire le informazioni necessarie ai sensi presente articolo 9.

Articolo 10

Rapporti con le Società Controllate

- 10.1 La Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e per l'attuazione del Regolamento.

Articolo 11

Violazioni del Regolamento e sanzioni

- 11.1 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento

da parte dei Destinatari, eVISO e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa vigente.

- 11.2 Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni del Regolamento, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di market abuse o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, eVISO si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti nonché essere risarcita di ogni danno subito.

Articolo 12 Disposizioni finali

- 12.1 La FGIP può impartire alle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte specifiche direttive funzionali alla corretta attuazione del Regolamento.
- 12.2 La FGIP valuta periodicamente l'adeguatezza del Regolamento.
- 12.3 La FGIP e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente tra loro, introducono nel Regolamento le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo della Società e delle Società Controllate.

Allegato A

Modello di elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che devono trasmettere gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su mercati di crescita per le PMI

Data e ora (di creazione): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (dell'ultimo aggiornamento) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o in assenza data di nascita
[...]	[...]	[...]	[indirizzo dell'emittente o del terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaamm-gg per la data di nascita]